III B V 4

DECRETO ORGANICO

PEL RECLUTAMENTO

DE' CORPI NAZIONALI DELL' ARMATA,

SPEZIALMENTE

PER MEZZO DELLA LEVA.

NAPOLI
DALLA TIPOGRAFIA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI
NEL REALE ALBERGO DE' POVERI
1834.

Napoli, 19 Marzo 1834.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME, ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, ec. ec. ec.

La difesa dello Stato, e la sua interna sicurezza, cui ogni buon suddito è in dovere di concorrere, esigendo, che il Nostro Real Esercito sia mantenuto sempre al completo di pace, e possa, in un lontano bisogno, passare con maggiore facilità a quello di guerra;

Volendo, che questa parte del pubblico servigio sia completamente regolata con principj equi ed invariabili, e riesca il meno possibile gravosa;

Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Udito il Nostro ordinario Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto siegue.

TITOLO I.

Disposizioni Fondamentali.

CAPITOLO I.

Modi di reclutazione.

ARTICOLO PRIMO.

Da ogg'innanzi i Corpi nazionali del Nostro Reale Esercito continueranno ad essere reclutati e mantenuti al completo

1.° Con gli arrolamenti volontarj,

2.° Col prolungamento di servizio,

3.° Con la Leva.

I due primi modi, in quanto alle discipline, saranno conformi al regolamento approvato col Real Decreto de' 28 febbrajo 1823.

CAPITOLO II.

Durata del servizio militare.

ART. II.

Per istabilire l' utile sistema di tener sempre in riserva pel Nostro Reale Esercito uomini istruiti nel mestiere delle armi, distraendoli il meno possibile dall' agricoltura e dalle arti, che siam sempre solleciti a promuovere ed incoraggiare; la durata del servizio militare sarà di cinque anni ne' corpi, ove gl' individui verranno destinati, e di altri cinque anni di riserva nelle proprie case, pronti però a dover ritornare ne' corpi allorquando il bisogno esigesse di richiamarveli.

In questi secondi cinque anni essi potranno ammogliarsi; ma ciò non gli esenta dal compiere tal periodo di servizio.

ART. III.

I volontarj dovranno impegnarsi per anni otto di attività, con che non saranno tenuti al servizio di riserva.

Lo stesso sistema sarà praticato per coloro, che

vorranno ingaggiarsi, i quali non potranno ringaggiarsi, se non dopo aver servito per otto anni ne' corpi.

ART. IV.

Ogni recluta destinata dalla leva all' Armata, se vorrà servire per otto anni continui sotto le bandiere, sarà sciolto dal dovere della riserva.

ART. V.

Gli allievi, che in ogni anno passeranno nei corpi dell' Esercito dai due grandi Reali Alberghi de' Poveri e dagli altri Orfanotrofj civili, non che dalle Scuole militari, avranno l'obbligo di servire attivamente per dieci anni consecutivi.

ART. VI.

La durata del servizio nella Gendarmeria continuerà ad essere di anni otto, come trovasi prescritto nell' Ordinanza dell' Arma: che perciò il gendarme non resta soggetto alla riserva.

ART. VII.

Il servizio ne' corpi di Artiglieria e di Cavalleria rimane eguagliato per la durata a quello della Gendarmeria, e colla stessa esenzione dal servizio di riserva.

TITOLO II.

Leva.

CAPITOLO III.

Distribuzione de' contingenti della Leva.

ART. VIII.

La Leva si farà sulla popolazione de' due Reali Dominj di qua e di là del Faro, e per quel numero di reclute, che sarà richiesto, e il quale dovrà esser ripartito per Provincie e Valli, secondo l' ultima statistica generale del Regno.

ART. IX.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina, sugli stati, che riceverà dal Direttor ge-

nerale de' Corpi facoltativi, e dagl'Ispettori delle varie Armi, degli uomini bisognevoli per covrire tanto le basse avvenute nell' Esercito per morte, diserzione, ed altre cagioni, quanto quelle, che vanno a verificarsi per coloro, i quali debbono esser congedati nell'anno susseguente, da calcolarsi per approssimazione, formerà con anticipazione uno stato generale, distinto per corpi, delle reclute necessarie a completarne gli organici rispettivi; e prenderà i Nostri ordini, se tali vôti debbano covrirsi in tutto o in parte, a tenore delle circostanze.

ART. X.

Fissato siffatto stato generale, e conosciuto il numero di uomini occorrente, che Noi avremo approvato, e del quale avremo ordinata la leva; il Ministro medesimo della Guerra e Marina ne passerà notizia ai due Ministri Segretarj di Stato degli Affari Interni, e degli Affari di Sicilia; onde il primo si metta d'accordo col secondo per istabilire i due contingenti proporzionali, che dovranno prendersi ne' Dominj di qua ed in quei di là del Faro, per farne la ripartizione rispettivamente alle Provincie ed alle Valli di loro amministrazione.

ART. XI.

Gli allievi indicati nell' articolo V, i quali passano dagli Ospizj civili ai corpi militari, siccome formano di tempo in tempo un aumento all' Esercito, così, venendo le richieste per la leva ad essere per questa causa diminuite, ne godranno il beneficio tutt'i Comuni in massa, talchè veruno di essi possa per tal ragione avere un privilegio sopra gli altri; menocchè per quegli allievi, i quali per Nostra grazia speciale saranno accordati per cambj a soldati o reclute, che per circostanze degne di considerazione avranno meritato d'essere esonerati dal servizio militare.

Per siffatti cambj possono destinarsi tanto gli allievi, che tuttavia si trovino in tali stabilimenti, e ch' espressamente si mandino a servire in sostituzione effettiva di coloro, che ne ottengano la grazia; quanto quelli, che stiano già servendo nell' Armata, nella quale da allora dovranno figurar pur essi da cambj: e gli uni e gli altri per conto particolare di que' Comuni, ai quali gl' individui graziati appartengano.

In ciascuno di questi casi dovrà farsene circostanziata menzione nella matricola del corpo, dove si troverà destinato a servire l' allievo cambio di Nostra concessione, e nel registro del Consiglio di

leva (di cui si parlerà in seguito) della Provincia o Valle, del cui contingente fece parte la recluta o il soldato esonerato.

ART. XII.

Ciascun Intendente assistito dal Consiglio d' Intendenza ripartirà fra' Comuni della Provincia o Valle, che amministra, la quota generale ricaduta sulla intera popolazione di essa rispettivamente.

L' Intendente ed il Consiglio medesimi potranno riunire ad altri Comuni vicini quelli, che non potessero essere tassati di una recluta, attesa la loro picciola popolazione minore di mille anime, ma superiore a cinquecento; poichè quelli, che non oltrepassano le cinquecento, non saranno compresi nella quotizzazione. Quindi per tale riunione que' Comuni formeranno un solo allistamento, ed un solo sorteggio.

ART. XIII.

Nella Città di Napoli la ripartizione si farà per quartieri, come se ogni quartiere fosse un particolar Comune.

ART. XIV.

Le norme per una esatta ripartizione a' Comuni del contingente di leva assegnato ad ogni provincia e ad ogni valle saranno date agl' Intendenti dalla Nostra Real Segreteria di Stato degli affari interni, e da quella degli affari di Sicilia.

CAPITOLO IV.

Appartenenza, pel domicilio, degli uomini soggetti alla leva; età e classificazione relativa; statura e designazione relativa ad essa ed al mestiere per le diverse Armi.

ART. XV.

Gl' individui domiciliati fuori del loro Comune nativo marceranno pel Comune, ove fanno domicilio legale.

Tuttavia ciascun individuo soggetto alla leva sarà allistato e sorteggiato nel Comune ov' è nato, ed in quello del suo domicilio legale, salvo a definirsi, nel caso che sorga quistione sul domicilio, in quale de' due allistamenti e sorteggi debba rimanere.

ART. XVI.

Il domicilio legale deve avere almeno il periodo di un anno ed un giorno nel Comune istesso.

Qualora l' attuale domicilio conti un periodo minore di un anno ed un giorno, l' individuo apparterrà al Comune, nel quale era domiciliato prima di passare nel Comune, ove attualmente dimori; e nel caso ch' egli abbia avuto prima diversi domicilj, apparterrà al Comune di nascita, che, a parità di circostanze, è sempre preferito agli altri Comuni, ne'quali l' uomo reclutabile per leva avesse semplicemente avuto temporaneo domicilio.

Il periodo suddetto di un anno ed un giorno si conta sempre al 1.° di gennajo. In conseguenza gl'individui, che, terminato il 18.° anno di età, entrano per la prima volta nella leva, giusta l' Articolo XXI, debbono al 1.° di gennajo dell' anno successivo a quello, nel decorso del quale hanno compito il 18.° anno di età, contare un anno ed un giorno di domicilio legale in un Comune, perchè possano ritenersi come appartenenti, per la leva, al Comune istesso.

ART. XVII.

Per riconoscere il domicilio legale degli uomini

soggetti alla leva, le Autorità amministrative incaricate dell' esecuzione di essa si regoleranno con le norme delle Leggi Civili. Dovrà quindi risultarne la pruova dall' espressa dichiarazione indicata nell' articolo 109 della Prima Parte delle Leggi medesime; ed ove manchi tal atto, si ricorrerà all' espediente additato nell' articolo 110 della Parte istessa.

Bene inteso però, che l' effetto dell' emancipazione circa il domicilio legale dell' emancipato non deve esser preso in considerazione; cosicchè quantunque un giovine sia emancipato, a meno che non fosse ammogliato, il di lui domicilio legale, riguardo alla leva, è quello stesso che sarebbe, se esso non fosse emancipato.

ART. XVIII.

Il figlio di qualunque Impiegato, ovunque entrambi domiciliino, apparterrà al Comune di sua nascita.

ART. XIX.

Il domicilio de' vagabondi e de' servitori, e di questi spezialmente se sono celibi, si reputerà, per la leva, esser sempre quello del rispettivo Comune natio.

ART. XX.

E poichè i Comuni di 500 anime in sotto dovranno continuare ad essere esclusi dalla leva, come si è disposto nell' articolo XII, la fissazione del domicilio in un Comune di questa classe non sarà considerata valida, riguardo alla leva, se non rimonterà all' anteriorità di due anni alla data degli ordini Sovrani della leva istessa.

ART. XXI.

L' età degl' individui soggetti alla leva sarà da diciotto anni ed un giorno a venticinque anni compiti.

Questi anni dovranno computarsi dal 31 dicembre dell' anno precedente a quello, in cui si chiama la leva; cosicchè per la leva del corrente anno 1834 dovranno annoverarsi tutti que' giovani, che nel dì 31 dicembre 1833 avevano l' età di sopra indicata.

ART. XXII.

Quindi l' allistamento generale di tutt' i giovani dell' età della leva in ogni Comune sarà ripartito in sette classi, cioè

1.ª classe da 18 anni ed un giorno a 19 anni ed un giorno,

2.ª classe da 19 anni ed un giorno a 20 anni ed un giorno,

3.ª classe da 20 anni ed un giorno a 21 anni ed un giorno,

4.ª classe da 21 anni ed un giorno a 22 anni ed un giorno,

5.ª classe da 22 anni ed un giorno a 23 anni ed un giorno,

6.ª classe da 23 anni ed un giorno a 24 anni ed un giorno,

7.ª classe da 24 anni ed un giorno a 25 anni compiti.

Tale allistamento classificato in ogni Comune sarà eseguito alla prima nuova leva, che verrà ordinata.

ART. XXIII.

Il passaggio dall' una classe all' altra successiva non potrà aver luogo, che da anno ad anno, e propriamente pel 31 dicembre di ciascun anno.

ART. XXIV.

La statura degli uomini destinati dalla leva al

servizio militare dovrà essere non minore di cinque piedi.

Eglino debbono essere misurati scalzi.

ART. XXV.

Per l'ammissione degl'individui nelle differenti Armi si richiederanno le stature seguenti.

	PIEDI.	POLLICI.	LINEE.		PIEDI.	POLLICI.	LINEE.
Cacciatori di Linea.	5	esatti					
Cacciatori della Guardia	5	1	esatti		»	»	»
Cavalleggieri della Guardia. . . . . . da	5	1	6	a	5	2	»
Treno . . . . da	5	2	1	a	5	2	6
Cavalleria di Linea . . . . da	5	2	7	a	5	3	»
Artiglieria. . . . . da	5	3	1	a	5	3	6
Granatieri della Guardia . . . . . . da	5	3	6 in sopra				»
Gli zappatori e gli artefici non oltrepasseranno la statura. . . . . di	5	2	6		»	»	»

Alla Infanteria della Linea si destineranno gli uomini, che rimarranno di qualunque statura, dopo essersi eseguita la ripartizione di quelli bisognevoli ai corpi di sopra accennati.

ART. XXVI.

Le reclute di leva dovranno inoltre essere ben conformati di corpo, e di salute valida.

Si sceglieranno i più robusti per la Cavalleria della Guardia, e pe' Cacciatori della Guardia, e della Linea.

I vetturini, i trainieri, i guarnamentai e i maniscalchi si manderanno di preferenza al Treno.

Gli armieri e gli altri artefici in ferro ed in legno all'Artiglieria.

CAPITOLO V.

Esenzioni per eccezioni, ed esclusioni per reati, e per incapacità.

ART. XXVII.

Saranno eccettuati dal marciare i seguenti individui.

1.° I figli di famiglia unici assoluti, ossia senza fratelli nè germani nè consanguinei; come anche quelli, che divengano unici assoluti fra i due primi mesi dopo del sorteggio.

2.° I figli di famiglia, quante volte abitino separatamente dal padre con proprie famiglie ed economie divise, purchè insieme con tal completa separazione si trovino anche emancipati non meno di due anni prima della data de' Reali ordini per la leva; non dovendosi altrimenti considerar come capi di tante famiglie quanti son essi.

L' emancipazione è necessaria pure a coloro, che sieno pervenuti all' età maggiore, quandanche siano maritati, se lo sieno da meno di due anni prima della data medesima.

La stessa eccezione debbe intendersi valere pe' fratelli in pari circostanze dopo la morte del padre; ma l' emancipazione sarà loro necessaria soltanto durante l' età minore.

3.° Gli unici relativi, o sia que' figli, che rimangono soli nella casa paterna, dopo la emancipazione e perfetta separazione biennali de' fratelli germani e consanguinei.

4.° I vedovi con figli.

5.° I laureati e i licenziati in Medicina, o in Giurisprudenza, o nelle Scienze fisiche e matematiche, se-

condo ch' esigono gli Statùti, purchè però n' esercitino le rispettive professioni.

6.° Gli alunni del Reale Istituto di Belle-Arti, appartenenti alla classe superiore dello studio o di Pittura, o di Scultura, o d' Incisione sì in rame che in pietre dure, i quali nel concorso del primo trimestre di ciascun anno avranno riportato il premio fissato nell' articolo 51 del Real Decreto de' 2 Marzo 1822; ed altresì gli alunni della classe superiore dello studio di Architettura dell' Istituto medesimo, i quali avranno riportato il primo premio nel concorso del primo bimestre di ciascun anno fissato coll' anzidetto Decreto; non che quelli, che ammessi a piazza franca nel Real Collegio di Musica, compiuto l'anno 17.°, dietro pubblico esame, riporteranno pe' loro progressi la piena approvazione.

7.° Gli alunni del Collegio medico-cerusico approvati negli esami dalla Regia Università degli Studj, secondo il registro compilato da quella Cancelleria a norma dell' articolo 2 del capitolo VII del Regolamento del Collegio medesimo.

8.° Quello fra gli alunni del Convitto veterinario, che negli esami annuali sarà giudicato il migliore sull' intero corso della Scienza veterinaria, a norma del decreto de' 31 maggio 1820.

9.° — *a*). I giovani, che sono ordinati *in minoribus*,

purchè abbiano il patrimonio sacro completamente costituito prima del sorteggio, ovvero godano un beneficio ecclesiastico, o una cappellania, che loro valga per patrimonio sacro, i seminaristi, e quei, che sono nel noviziato o nell' alunnato di qualunque Ordine monastico, sono tutti esenti sino alla età di anni ventuno ed un giorno; ma debbono sempre entrar nel bussolo. Oltrepassata tale età se non sieno stati ordinati al suddiaconato que' chierici e que' seminaristi, o non abbiano fatta la professione monastica que' novizj o alunni, saranno obbligati a marciare per l'ultima leva anteriore all' anno 21.°, quando vi siano stati chiamati dal sorteggio.

b). I minoristi, i seminaristi, e gli alunni o novizj di qualunque Ordine monastico, godranno ancora, per ascendere agli Ordini sacri, o per fare la professione monastica, della ulteriore dilazione di sei mesi, a contare dal giorno dell' effettiva chiamata, che loro ricada in forza del proprio numero del sorteggio: nel qual periodo potranno costituirsi il sacro patrimonio, ovvero ottenere un beneficio o una cappellania, come sopra.

c). I seminaristi e gli alunni o novizj debbono trovarsi entrati nel seminario, nel monistero o in altra casa religiosa conventuale, almeno sei mesi prima della data de' Reali ordini per la leva. Ma se, quantunque vi

fossero entrati sei mesi prima, ne sortissero nell' intervallo del semestre successivo al sorteggio, lasciando l'abito ecclesiastico, o religioso, essi saranno di dritto obbligati a marciare, come primi numeri; ammenocchè non si trovassero di aver già il loro sacro patrimonio, o la cappellania, o il beneficio, come sopra, od ottenuto gli ordini minori.

d). Il minorista non potrà essere ordinato al suddiaconato senza presentare alla competente Autorità ecclesiastica un certificato del Sindaco degli Eletti e del Cancelliere comunali, col quale si attesti di non averne egli impedimento per cagion della leva.

e). Lo stesso deve aver luogo per un novizio o alunno di un Ordine monastico, che volesse far la professione religiosa.

10.° Il fratello unico di un sacerdote; o di un laico professo, dev' essere riputato come unico.

11.° Il fratello unico di un minorista, di un seminarista, di un alunno o novizio monastico, ne' quali si verifichino le condizioni di sopra espresse, sarà considerato come unico sino agli anni ventuno ed un giorno del suo fratello, godendo pur egli della stessa ulteriore dilazione di mesi sei.

Quando però i due fratelli saranno per l' età entrati nel bussolo coll' unica cartella formata a norma dell' articolo XLV n.° 2.°, e saranno stati chiamati

dalla sorte a far parte della quota, uno di essi dovrà marciare, e propriamente il più giovane, appena che colui, in grazia del quale l' esclusione dell' altro era accordata, abbia oltrepassato il termine degli anni ventuno, e mesi sei.

12.° Colui, che abbia un solo fratello, ma condannato a pena perpetua, deve riputarsi come unico. Vale lo stesso se sia condannato ad una pena temporanea maggiore di anni cinque, durante però il solo tempo della espiazione della pena.

13.° I maestri di posta, durante il tempo, che ne hanno l' esercizio.

14.° Gl' Impiegati di Casa Reale, e tutti gli altri Impiegati con soldo di conto regio o provinciale, purchè sia soggetto alla ritenuta del 2 1/2 per 100 pel Monte vedovile.

15.° Coloro che s' impiegano a lavorare nelle miniere, nelle fabbriche di polvere e d' armi, e nelle fonderie di Mongiana, purchè abbiano contratto e mantengano un obbligo di servire in tali stabilimenti per lo spazio di dieci anni continui. Ove abbandoneranno gli stabilimenti medesimi, o non obbediranno alle ricorrenti chiamate per ripigliare i lavori in essi, saranno obbligati a marciare.

16.° Colui, che sarà giudicato indispensabile al sostentamento della famiglia priva di ogni altro mezzo.

17.° I figli di un estero non naturalizzati, ed i loro figli anche privi della naturalizzazione.

18.° Un figlio naturale legalmente riconosciuto dal padre, che non abbia altro figlio; come anche il figlio di padre incerto, che venga legalmente adottato da persona priva di altro figlio; purchè gli atti della ricognizione e dell' adozione trovinsi completati almeno prima del sorteggio.

19.° Coloro che abbian fatto tre campagne sopra un legno Reale di guerra.

20.° I citati, gli arrestati, e i condannati per materie correzionali, durante il giudizio, o l' espiazione della pena.

Cessa l' eccezione, se la pena del delitto non porti che a confino, o ad esilio correzionale; o se gl' imputati sieno messi in istato di libertà provvisoria, tranne il caso del furto, o del falso.

21.° — *a*). Di una famiglia, in cui siano tre figli maschi, benchè tutti o due fossero dell' età della leva, non potrà esserne chiamato al servizio militare che un solo, e propriamente il più giovane. Di una famiglia, in cui siano più di tre figli, quantunque più di due di essi fossero dell' età, ne potranno esser chiamati dalla sorte a marciare soltanto due.

b). Dove di tre fratelli vi sia uno, che personalmente o rappresentato da un cambio serva nelle Armate

di terra o di mare in qualità di soldato o di sottoufficiale, o essendo più di tre fratelli, ve ne siano due che servano come sopra, gli altri non saranno più compresi nelle quote delle leve. Se, in questo secondo caso, uno soltanto sia al servizio militare, allora un solo ed il più giovane potrà pel sorteggio esser chiamato a servire.

c). Quando una famiglia abbia un individuo, che faccia o abbia fatto parte della Real Casa degl' Invalidi, questi le vale come se lo avesse al servizio militare.

d). L' esistenza de'fratelli o de'loro cambj nel servizio militare, o nella Real Casa degl' Invalidi, dovrà esser provata con certificati corrispondenti.

e). Nell'annoverarsi per la leva i figli di una famiglia, debbonsi computare tutti quelli, che n' esistono di qualunque stato professione o mestiere essi siano, esclusi soltanto gli emancipati e separati ai termini del n. 2.° del presente articolo.

f). La grazia della concessione di un cambio nella persona di un alunno di Orfanotrofio, secondo l' art. XI, dovendosi intendere accordata al solo individuo chiamato a servire nell' Esercito, non già alla famiglia; per questa ragione, nell' eseguimento delle leve, la numerazione de' figli di essa rimaner deve intera, compreso colui, che abbia ottenuto tal beneficio, il quale

deve riputarsi di aver valore soltanto per lui.

g). Una famiglia, che in proporzione de' suoi figli numerabili per la leva ne abbia dato uno o due, i quali sieno stati congedati per servizio attivo quinquennale compito, o che sien trapassati mentr' eran sotto le bandiere, non sarà più soggetta a fornirne alcun altro.

h). Milita lo stesso pe' cambj.

i). L' applicazione dell'eccezione indicata nel presente n.° 21.° *lettera g*) non potrà farsi a quelle famiglie, nelle quali fossero ritornati dal servizio militare degl' individui con congedi non netti.

22.° Il matrimonio farà eccezione nel solo caso, in cui nel maritato concorrano le condizioni stabilite nel n.° 2.° del presente articolo, non dovendo altrimenti considerarsi mai come un impedimento o eccezione a far parte delle reclute da marciar per la leva: ma i primi sorteggiati corrispondenti al numero della quota, i quali perciò sono assolutamente destinati a marciare, non potranno ammogliarsi; nè tampoco quei de'numeri successivi durante l' intervallo di due mesi dalla data del sorteggio; affinchè questi ultimi chiamati dal Consiglio di leva in rimpiazzo de' primi, che potessero essere esentati o esclusi, si trovino celibi.

ART. XXVIII.

Non possono essere ammessi all' onore di servire nella nobile carriera delle armi

1.° I condannati per furto, per falso, o per misfatto qualunque a pena criminale;

2.° Gli accusati per furto, per falso, o per un misfatto qualunque, dietro un' istruzione già compiuta;

3.° Coloro, contro de' quali per furto, per falso, o per un misfatto qualunque siasi spedito un mandato di deposito da' Funzionarj, che ne hanno il potere, o un mandato di arresto dalla Gran Corte Criminale.

Se un imputato esce dal giudizio con decisione di libertà assoluta, o di non esservi luogo a procedimento, o di tenersi lontano dal proprio Comune, cessa il motivo dell' esclusione.

Gli cessa egualmente il motivo medesimo, se la libertà provvisoria decisa dapprima si cangi dipoi in libertà assoluta.

ART. XXIX.

Per qualunque altro caso di eccezione, che meritasse di essere preso in considerazione, ne sarà fatto rapporto a Noi, per essere sanzionato, quantevol-

te non si trovasse fra' casi preveduti in Nostre particolari determinazioni.

ART. XXX.

Sono esclusi dalle quote gl' individui inabili al servizio militare attivo

1.° Perchè evidentemente deformi, o mal conformati, quali sono i ciechi, i gobbi, i claudicanti, gli storpj viziati negli altri arti principali, ecc.;

2.° Perchè di statura minore di cinque piedi;

3.° Perchè affetti da una malattia o fisica imperfezione anche incompatibile col servizio militare.

L' *Elenco* posto in fine del presente decreto indica tutte le malattie e le fisiche imperfezioni, ch' escludono per incapacità dal servizio militare.

CAPITOLO VI.

Operazioni da farsi ne' Comuni.

ART. XXXI.

La leva si eseguirà, quando sarà da Noi ordinata, per via di sorteggio, che avrà luogo in ciascun

Comune ne' giorni, che saranno indicati da' rispettivi Intendenti.

A R T. XXXII.

Entreranno nell'urna unitamente tutt' i giovani, i quali hanno l'età suddetta di diciotto anni ed un giorno sino ad anni venticinque compiti, calcolati secondo l'articolo XXI. Niuno affatto ne sarà escluso per qualunque eccezione potesse avere; poichè le eccezioni esentano dal marciare, non già dal sorteggio: salvo solo ciò che vien disposto nel n.° 2.° dell' articolo XLV, relativamente al numero delle cartelle e al modo d' indicarvi i nomi, per quelle famiglie, che contino più di un figlio dell'età della leva.

A R T. XXXIII.

Il Decurionato, riunito in sessione permanente, formerà le liste de' giovani, che debbono esser soggetti alla leva. Si noteranno su di un registro appositamente aperto il nome e cognome del giovane, quelli de' genitori, l'età, la professione o il mestiere, e finalmente lo stato celibe o ammogliato.

A R T. XIVXX.

All' adunanza del Decurionato per la formazione delle liste dovranno intervenire essenzialmente il Sindaco che lo presiede, o chi lo sostituisce nel caso d' impedimento, tutt' i Parrochi, e 'l Cancelliere del Comune.

A R T. XXXV.

I Parrochi, previo l' avviso del Sindaco, dovranno portar secoloro le note de' giovani della età additata di sopra, accuratamente estratte da' registri de' nati, e depurate de' morti, con la indicazione dello stato celibe o conjugale; ed il Cancelliere recherà le note simili rilevate da' registri dello stato civile, ossia di nascite matrimonj e morti, ond' eseguirsene il confronto con quelle de' Parrochi.

A R T. XXXVI.

Tutti questi Funzionarj concorreranno unitamente alla esatta e regolare formazione delle liste, avendo l' occhio particolarmente a coloro, che per mutazione di domicilio fossero venuti nel Comune, o ne fossero usciti, per aggiungere i primi, ai sensi degli articoli

XV, XVI, XVII, XVIII, e XIX, e far nel registro indicato nell' articolo XXXIII apposite note pei secondi, i quali saranno sempre compresi nel sorteggio; proccurando in fine che si eviti qualunque idea d' ingiusto favore, e si prevenga ogni specie di frode.

ART. XXXVII.

Compilate con accuratezza le liste, si divideranno indi per le sette classi di età dinotate nell' art. XXII.; affinchè nei primi giorni dell' anno seguente gl' individui segnati nella 7.ma classe sieno totalmente esonerati dall' obbligo della leva; gli altri, che formavano le prime sei classi, passino a quelle prossimamente maggiori; ed infine sieno allistati per la prima classe i giovani, che alla formazione delle liste medesime si troveranno aver compito il 18.° anno di loro età, secondo l' art. XXI.

La stessa operazione di passaggio di classi avrà luogo negli anni successivi.

ART. XXXVIII.

Si noteranno inoltre i motivi, che potran dare a taluni il dritto di eccezione per la leva seguente, giusta i casi contemplati nel capitolo V.

ART. XXXIX.

Le liste saranno affisse alla porta della casa comunale, ed a quelle delle Chiese principali, per lo spazio di otto giorni; perchè sia libero a chiunque di esaminarle, e produrre tutte le eccezioni, non che reclamare contro le omissioni, che avessero potuto commettersi. Ove in effetti si trovassero degli omessi, vi si aggiungeranno immediatamente.

ART. XL.

I reclami dovranno farsi col seguente metodo. Alla porta della Chiesa principale del Comune sarà attaccata una cassettina a tre chiavi diverse, forata nella parte superiore, onde vi si possa introdurre un piccolo volume di carte. Delle tre chiavi una ne avrà il Sindaco, l' altra il Parroco più anziano, e la terza il maggior possidente del Comune.

Le memorie o avvertenze, che si vorranno gittare nella cassetta, non occorrerà che siano firmate da alcuno.

ART. XLI.

Scorsi gli otto giorni, cesserà ogni dritto di re-

clamo per parte degl' individui da sorteggiarsi, salva però sempre la facoltà a' Consigli di leva provinciali, di rettificare di officio gli errori, e le omissioni, che fossero loro rapportati; e salva l' ammissione de' reclami tardivi, che si presentassero per eccezioni legali e marcate ai Consigli medesimi, i quali, dopo presi i debiti chiarimenti, li discuteranno, e ne faranno rapporto rispettivamente al Ministro Segretario di Stato degli affari interni e a quello degli affari di Sicilia, per le Nostre Sovrane risoluzioni.

ART. XLII.

Nella giornata preventivamente indicata con manifesti per darsi luogo alla estrazione a sorte, si uniranno in congresso nella casa comunale il Sindaco col Cancelliere, il Decurionato, e tutt' i Parrochi del Comune.

ART. XLIII.

La prima operazione sarà di aprire, alla presenza di tutto il consesso, la cassettina a tre chiavi, e discutere ad uno ad uno tutt' i reclami e tutte le avvertenze, che vi si troveranno. Se nello esame si verificasse,

che taluno erasi omesso per fatto proprio, costui sarà al momento trattenuto, o ricercato se non sia presente, e si farà marciare il primo; e colui, che avrà data opera alla omissione, sarà punito a norma delle Leggi.

ART. XLIV.

1.° Dopo che si saranno discusse tutte le carte trovate nel cassettino, il Decurionato delibererà sulle eccezioni e su i motivi di esclusione prodotti, mediante processo-verbale, in cui dovranno esprimersi per ciascun degl' individui, cui tali carte riguardino, tutte le ragioni della inclusione fra quelli destinabili a marciare, se la sorte ve lo chiamasse, ovvero della esclusione.

2.° Avverso di questa deliberazione si darà gravame devolutivo al Consiglio di leva provinciale, ma non più tardi di venti giorni, a contare dall' epoca, in cui sia stata notificata all' interessato, salva anche l' ammissibilità de' reclami tardivi per eccezioni legali e marcate, a simiglianza di ciò, che se n' è autorizzato nell' art. XLI.

3.° Nella Città di Napoli la notifica di tali deliberazioni decurionali sarà praticata per affissione alle porte delle case comunali di ciascun quartiere, ed a quelle delle Parrocchie. Negli altri Comuni di seimila anime in sopra si praticherà dello stesso modo;

4.° Ne' Comuni minori di 6000 anime sarà tal notificazione eseguita personalmente o a domicilio.

5.° Quantunque per taluni allistati la Commissione decurionale abbia emesse deliberazioni di esenzione o di esclusione, non perciò debbono questi escludersi dal sorteggio, dovendo per regola generale esservi compresi tutti gli annotati nelle liste, giusta il prescritto nell' articolo XXXII, e coloro, che sieno scoperti omessi, e i quali ad esse debbono sempre aggiungersi.

A R T. XLV.

Fatto ciò, continuando la medesima sessione, o al più nel giorno successivo, si procederà alla estrazione a sorte colle seguenti discipline.

1.° In pubblico, ed alla presenza di tutti, sopra pezzetti di carta di eguali qualità e dimensione si scriveranno i nomi di tutt' i giovani compresi negli allistamenti, niuno escluso. Tutt' i pezzetti di carta saranno avvolti in forma cilindrica, e saran posti in un' urna, dalla quale, per mezzo d' un ragazzo di età non maggiore di anni sette, contestata dal Parroco di cui è filiano, col braccio nudo si estrarranno tutte le cartelle dalla prima fino all' ultima, e si registreranno col numero progressivo dell' uscita di ciascuna cartella.

2.° — a). Quando di una famiglia vi sieno due o tre

figli numerabili per la leva; de' quali tutti e due nel primo caso, e due o tutti e tre nel secondo ne abbiano l'età corrispondente, essi saranno iscritti in una sola cartella, coll' indicazione generica di *Figli di N. N.* Così se il numero de' figli della famiglia sia maggiore di tre, de' quali due o più di due sieno dell' età, saran due le cartelle da porsi nell' urna, ciascuna colla epigrafe pocanzi additata.

b). Ed uscendo in uno de' numeri, che debbono formar la quota quell' unica cartella appartenente a' figli della famiglia di due o tre, ne sarà scelto per marciare il più giovane.

c). Dello stesso modo uscendo fra i numeri della quota una o entrambe le cartelle appartenenti ai figli della famiglia di più di tre, sarà pure scelto nell' un caso il solo più giovane, nell' altro i due più giovani.

d). Ed in ambedue le famiglie se l' uno o i due più giovani non saranno trovati idonei, si ricorrerà, sempre gradatamente, a' meno giovani.

3.° A misura che sarà estratta una cartella, il Cancelliere del Comune segnerà sopra di uno stato il nome e il cognome del sorteggiato, i nomi e cognomi de' genitori, il giorno della sua nascita, la professione o il mestiere, e lo stato celibe o conjugale.

4.° Al margine di queste indicazioni apporrà il suo nome e cognome il sorteggiato stesso, o, in di lui

mancanza, il proprio Parroco. Nel caso che il primo non sappia scrivere, segnerà anche il Parroco.

5.° Se degli omessi si discoprissero dopo della estrazione delle cartelle, essi saranno sorteggiati con bussolo suppletorio, secondo la norma seguente, senz' annullare quello già fatto.

Tolte dall' urna tutte le cartelle che vi erano, ve se ne metteranno altrettante cartelle bianche, formate precisamente nel modo prescritto al N.° 1. del presente articolo. Poi vi si aggiugneranno tante altre cartelle similissimamente fatte per quanti sono gli omessi, ma queste porteranno i loro nomi e cognomi. Dietro questa unione e miscela delle due spezie di cartelle se ne farà la nuova estrazione. Finchè usciranno cartelle bianche, s' intenderà ch' esse rappresentino quegli stessi, che uscirono nel primo sorteggio ne' propri numeri d' ordine, ne' quali resteranno. Quando sopravviene la cartella d' un omesso, esso prenderà il numero d' ordine, in cui esce, e ivi rimpiazzerà colui, che in questo numero si trovava collocato pel medesimo primo sorteggio. Poi si piglierà la cartella scritta del nome e cognome di questo rimpiazzato, e si metterà nell' urna, togliendone una delle rimanenti cartelle bianche, ond' egli prenda l' altro numero, che gli assegnerà la sorte; e si continuerà l' estrazione, la quale tuttavia non altererà gli altri nu-

meri del sorteggio primitivo sino a che seguiteranno ad uscir le cartelle bianche, ma solo quelli, che verranno nel modo che sopra rimpiazzati dagli omessi, cambieranno i loro numeri, che così vanno a divenir più alti. Di questa maniera praticandosi tutti vengono a sperimentar gli eventi della sorte, e il sorteggio rimane regolarmente rettificato.

ART. XLVI.

Terminata interamente la estrazione di tutte le cartelle degli allistati, e la rettifica per gli omessi, se vi sia occorsa, la Commissione locale come sopra riunita esaminerà i casi d'incapacità indicati nel n.° 1.° dell' articolo XXX, ossia quelli de' soli vizj patenti; salvo ciò che se ne troverà praticato nell' adempimento degli articoli XLIII e XLIV; e le deliberazioni su i casi medesimi si comprenderanno nel processo-verbale.

ART. XLVII.

Poi si passerà a verificar la statura di ognuno de' sorteggiati.

Un decurione di maggior fiducia del Sindaco assisterà alla misura, della cui esattezza sarà risponsa-

bile. Il risultato di questa operazione si consegnerà anche in processo-verbale con analogo statino, nel quale verrà descritta la precisa taglia di tutt' i sorteggiati in piedi pollici e linee, scritti in numeri e per esteso. Se l' individuo si troverà di bassa statura, non per questo sarà essa indicata in termini generali, ma con egual precisione che quelle di coloro, che si saranno rinvenuti di misura giusta. Costui però sarà escluso dal contingente del Comune, e verrà rimpiazzato dal primo, che sia idoneo fra gl' individui dei numeri seguenti.

ART. XLVIII.

Se taluno interessato dubitasse dell' esattezza della misurazione, e volesse far rimisurare presso il Consiglio provinciale di leva uno per questa causa escluso dal Decurionato, potrà domandarlo nel periodo di due mesi dall' epoca del primo misuramento. Sarà eseguita tale operazione col necessario intervento del petizionario, ed a sue spese, delle quali dovrà far previo deposito. Egli decadrà da questo beneficio, se fra quindici giorni non si presenterà all' oggetto.

Laddove il reclamante medesimo avrà ragione nell' avveramento della taglia del requisito, che per causa di essa era stato escluso, avrà dritto al rinfranco delle spese.

ART. XLIX.

Ogni processo-verbale della Commissione decurionale dovrà essere sottoscritto da tutt' i suoi membri.

CAPITOLO VII.

Spedizione delle quote de' Comuni al proprio Consiglio di leva.

ART. L.

Il contingente di ciascun Comune verrà subito inviato nel Capoluogo della provincia, o della valle.

Il Decurionato avrà cura di provvedere alla scorta, qualora la creda bisognevole.

ART. LI.

Tutti gl' individui, che per viaggio disertassero, o morissero, o per qualunque accidente non preveduto si rendessero inabili al servizio militare, saranno rimpiazzati dal Comune. Il rimpiazzo sarà preso secondo il numero d' ordine del sorteggio; e lo stesso si farà per quelli, che venissero rifiutati dal Consiglio di leva.

ART. LII.

Nello spedirsi le quote verranno accompagnate da uno stato, che indichi

1.° Il Distretto, il Circondario, e il Comune, a' quali appartengono;

2.° Il nome e cognome di ciascuna recluta e de' loro genitori, l' età precisa, la professione o il mestiere, non che il suo stato celibe o conjugale.

Una 3.ª colonna sarà riserbata per le osservazioni, che potessero esservi necessarie.

ART. LIII.

Il Consiglio di leva, riuniti che avrà tutti gli stati de' Comuni della provincia o valle, ne formerà uno generale, distinto per Distretti, Circondarj, e Comuni, del quale una spedizione sarà inviata al Ministro degli affari interni o degli affari di Sicilia rispettivamente, e un' altra a quello della guerra e marina.

ART. LIV.

Appena che l' individuo, il quale fa parte della quota, uscirà dal suo Comune per esser condotto al deposito del Capoluogo della provincia o valle, rice-

verà una indennità di grana quindici il giorno. Questa prestazione gli sarà continuata fino al momento, che sarà ricevuto dal Consiglio di leva.

ART. LV.

I Sindaci, o quelli che in loro vece accompagneranno le quote al deposito, avranno dritto ad una indennità, che sarà loro accordata dall' Intendente, secondo le circostanze locali, non potendosi eccedere il *massimo* fissato a carlini otto il giorno: in questa indennità sono comprese le spese di viaggio.

ART. LVI.

Gli esiti nascenti dai due precedenti articoli, e che sono a carico de' Comuni, saranno prelevati dall' articolo proprio fissato ne' loro stati-discussi. In mancanza di questo articolo, gl' Intendenti proporranno al Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari interni, o a quello per gli affari di Sicilia, i mezzi, che giudicheranno più proprj per riceverne dal medesimo la corrispondente approvazione.

CAPITOLO VIII.

Cambj, ed altri modi di sostituzione.

ART. LVII.

Ogn' individuo soggetto alla leva potrà esentarsene mediante un cambio.

ART. LVIII.

I cambj debbon prendersi fra' soldati dello Esercito pervenuti al penultimo anno di loro servigio.

ART. LIX.

Il cambio, nell' impegnarsi a supplire una recluta sorteggiata, contrae l' obbligazione di servire attivamente otto anni continui, dopo i cinque, cui era tenuto per suo proprio conto, e rimarrà, dopo tale impegno, esente dal servizio di riserva.

ART. LX.

Il cambio rappresenta colui che lo ha dato ; e

perciò niuna ragione deve aversene pe' fratelli dello stesso cambio.

ART. LXI.

Ammesso il cambio, colui che lo ha presentato non dovrà far più parte della leva, nè sarà tenuto a rimpiazzo nel caso di diserzione, qualora questa avvenga elasso un anno dal dì della ricezione.

ART. LXII.

Disertando fra l'anno dal dì della ricezione, colui, che avrà presentato il cambio, dovrà rimpiazzarlo o personalmente, o con altro cambio.

ART. LXIII.

Sono permesse ancora le sostituzioni al servizio militare tra i fratelli germani e consanguinei, quando i rimpiazzanti abbiano tutte le qualità richieste.

Le sostituzioni tra i germani e consanguinei, che non abbiano tutte le qualità prescritte, e quelle fra altri parenti, debbono essere autorizzate di accordo da'Nostri Ministri degli affari interni, o degli affari di Sicilia, e della guerra e marina.

ART. LXIV.

Sono anche permesse le sostituzioni per cambiamento di numeri fra sorteggiati. Il sostituito rimane però obbligato a marciare quantevolte venga chiamato il sostituente nella stessa, o nelle leve successive.

CAPITOLO IX.

Refrattarj.

ART. LXV.

I refrattarj, o sia quelli, che chiamati dal sorteggio a marciare, non si presentassero nel tempo stabilito, o evadessero prima di essere stati ammessi al servizio militare dal Consiglio di leva, e coloro che disertassero nella marcia dal Capoluogo della provincia o valle al 1.° deposito di leva o al corpo, saranno obbligati a servire tutti i dieci anni consecutivi sotto le bandiere.

Benvero però che nel secondo caso il Comune non sarà tenuto a fornire rimpiazzo.

Se però tanto gli uni quanto gli altri si presenteranno volontariamente, saranno assoluti dalla pena della refrazia o della diserzione, e faranno lo stesso intervallo di servizio delle altre reclute.

ART. LXVI.

I refrattarj non potranno in qualunque tempo ammogliarsi, se non abbiano prima soddisfatto al servizio militare.

ART. LXVII.

I refrattarj, in qualunque tempo sieno presi o si presentino, devono sempre marciare per quella leva, per la quale si resero tali; ammenocchè non siano refrattarj chiamati per rimpiazzo. Questi ultimi dovranno sempre includersi nelle leve successive.

ART. LXVIII.

Se un individuo chiamato a marciare si renderà ritardatore o refrattario, si farà sempre marciare in di lui vece il fratello sorteggiato con lui, a norma dell' art. XLV n.° 2.°, quantunque fosse stato dichiarato sostegno di famiglia, e il quale sarà congedato al ricuperamento, per arresto o per presentazione spontanea, del suo germano inobbediente.

ART. LXIX.

La dichiarazione di refrattario contro una recluta, che non adempirà alla chiamata, sarà fatta dal Consiglio di leva, e nel modo stesso, ond' è stato praticata finora. Ma siccome può tale individuo trovarsi assente dal Comune, dovrà a lui prescriversi un termine, tra il quale debba presentarsi; e nel definirlo si avrà riguardo alla distanza.

L' analoga intimazione gli sarà fatta personalmente o a domicilio; ma quando sia latitante o nell' estero, basterà fargliela con affisso alla porta della casa comunale ed a quelle delle Parrocchie, e presso i congiunti più stretti nei luoghi di nascita e di domicilio, e con pari affissi presso i Comuni, ove sia noto, che anche abbia avuta la sua dimora.

La dichiarazione di doversi una recluta cancellare dalla lista de' refrattarj sarà parimenti fatta dallo stesso Consiglio di leva.

ART. LXX.

A coloro, i quali abbiano indebitamente servito pe' refrattarii o ritardatori, e sieno stati, dopo il ricuperamento di costoro, rimandati in seno delle loro famiglie, deve defalcarsi il tempo del servizio, che senza doverlo han prestato, se mai venissero nella stessa leva o in altre chiamati a marciare.

CAPITOLO X.

Consigli e Depositi di leva, ed operazioni da farsi presso di essi ne' Capoluoghi delle Provincie e delle Valli.

AAT. LXXI.

Nel Capoluogo di ciascuna provincia e di ciascuna valle vi sarà un Consiglio di leva ossia di ricezione, composto

Dall' Intendente della provincia o valle, Presidente;

Dal Comandante della provincia o della valle, il quale potrà essere sostituito, in caso di assenza o impedimento, secondo è prescritto nella Nostra Ordinanza di Piazza;

Da un Consigliere d' Intendenza, o dal Segretario generale della Intendenza, facoltato a sostituire l' Intendente ne' casi d' impedimento o di assenza; ma in tali casi il Comandante della provincia o della valle assumerà la presidenza del Consiglio, e sarà chiamato in vece del detto Segretario generale, che supplisce l' Intendente, un altro Consigliere d' Intendenza;

Dal Comandante o altro Ufficiale di Gendarmeria residente nel Capoluogo della provincia o valle.

} *Membri.*

Assisterà a questo Consiglio il Commessario di guerra della provincia o valle con la qualità di Commessario del Re.

Vi saranno chiamati per la controvisita delle reclute due Professori sanitarj, uno medico e l' altro chirurgo, i quali dovranno essere scelti sopra una lunga lista stabilita preventivamente dal Consiglio di leva, ed avvertiti la sera per la mattina dall' Intendente, ove non riesca avvertirli il giorno stesso.

ART. LXXII.

Vi sarà parimenti in ciascun Capoluogo di provincia o valle un Deposito di leva, ossia di ricezione, affidato ad idoneo Uffiziale, e questi senza voto farà anche parte del Consiglio di reclutazione, per mantenervi la polizia riguardo alle reclute che vi si presentano; per verificare con esattezza la statura di esse in presenza del Consiglio; ed infine per aver cura, quando il Comandante della provincia o valle ne darà l' ordine, della partenza delle medesime per la rispettiva destinazione.

ART. LXXIII.

Il Consiglio di leva, cui sono spediti i contingenti delle reclute de' rispettivi Comuni, di unita ad

una spedizione dello stato nominativo di esse fornito delle indicazioni ed annotazioni analoghe, ed ai processi-verbali redatti dietro la discussione de' casi eccezionali fatta dalle Commissioni locali, dovrà procedere ad un nuovo esame di tutti gl' individui, de' documenti che li riguardano, e de'reclami che possono produrre; e trovando delle reclute, che meritino la esenzione o la esclusione, rilascerà loro un foglio che lo dichiari, e che ne indichi i motivi.

Questo foglio dovrà essere sottoscritto da tutt' i Componenti del Consiglio collegialmente congregati, affine di rendersi tale esenzione o esclusione diffinitiva, e togliere qualunque cagione di richiamo; salvo quel che vien disposto nell' articolo LXXVIII, nel di cui caso la esclusione diverrà definitiva dopo l' ultima controvisita autorizzata dall' articolo medesimo, e del cui risultato dovrà farsi menzione nel foglio anzidetto, se verrà confermato il rifiuto: se poi il rifiuto verrà rivocato, di ciò si farà pari menzione nel foglio di esenzione, che il Consiglio di ricezione dovrà spedire a favore del reclamante, che ha avuta ragione.

De' cennati motivi di esenzione o esclusione il Consiglio farà menzione anche in una seconda spedizione del detto stato nominativo, la quale verrà restituita al Comune per serbarsi nel suo archivio.

ART. LXXIV.

Senza la controvisita, e senza questo foglio di esenzione o esclusione definitiva, non saranno riputate che provvisorie le prime esenzioni o esclusioni pronunciate dal Decurionato del Comune; e laddove un individuo esentato o escluso nella prima visita sarà poi nella controvisita presso il Consiglio trovato che non doveva esserlo, costui marcerà al servizio militare, e si farà dritto alla recluta dell' ultimo numero, ch' era stata chiamata in rimpiazzo di lui.

ART. LXXV.

Di qualunque quistione sopra casi di eccezione o di esclusione, pe' quali vi fosse nel Consiglio di leva discrepanza di opinioni, sarà fatto rapporto ai Nostri Ministri degli affari interni, o degli affari di Sicilia, e della guerra e marina, i quali si metteranno rispettivamente d' accordo per giudicarne.

ART. LXXVI.

Le quote de' rispettivi Comuni, rettificate, se occorra, come sopra, ed ammesse, formeranno il contin-

gente della provincia o della valle, il quale dovrà riguardarsi come parte integrale dell' Esercito.

ART. LXXVII.

Le deliberazioni del Consiglio di leva saranno prese ne'modi amministrativi, del pari che eseguiti gli ordini, che in conseguenza sarà per emetterne.

ART. LXXVIII.

L' individuo, il quale è chiamato a rimpiazzare una recluta riconosciuta dal Consiglio di leva inutile al servizio militare per infermità, o per difetti di fisica conformazione, avrà la facoltà di poterla far riesaminare dal Consiglio generale sanitario dell'Esercito, al quale sarà spedita, per disposizione del Ministro della guerra e marina, dopo d' essersi messo di concerto rispettivamente con quello degli affari interni, o degli affari di Sicilia.

Pel tempo entro cui potrà farsi la dimanda di tal controvisita, per le spese e loro rivaluta, e per l' intervento del reclamante a tale operazione, rimane alla disposizione del presente articolo applicata quella contenuta nell' articolo XLVIII.

Il Ramo di guerra sarà rinfrancato pur esso del-

le spese di sussistenza, che avrà erogate per l' invio di detta recluta al cennato Consiglio centrale sanitario militare.

CAPITOLO XI.

Spedizione delle reclute dai depositi provinciali di leva alla loro destinazione.

ART. LXXIX.

Gli uomini diffinitivamente destinati a marciare, per disposizione del Comandante della provincia o della valle, ed a cura dell' Uffiziale, cui è affidato il deposito di leva, saranno spediti al 1.° Deposito di leva in Napoli, dal quale separandosi in ragion di statura, di robustezza, e di mestiere, si spediranno ai corpi, a norma degli ordini, che il Ministro della guerra e marina avrà dati per la ripartizione.

Il Ministro medesimo potrà in alcuni casi disporre delle spedizioni di reclute dai rispettivi depositi provinciali di leva direttamente a' corpi. Allora l' operazione dell'analoga scelta di queste sarà fatta dai Comandanti delle Provincie o Valli, e s' incaricheranno tuttavia gli Uffiziali dei depositi istessi ad eseguire tali spedizioni.

ART. LXXX.

Fissato il giorno della partenza, l'Uffiziale del deposito non avrà facoltà di differirla per veruna recluta.

ART. LXXXI.

Ne' fogli nominativi di condotta saranno indicate tutte le circostanze de' requisiti, le quali meritano di esser conosciute, ossia vi saranno annotati di ciascuno il nome e cognome e quelli de' genitori, l'età, la statura, la professione o il mestiere, lo stato celibe o conjugale, il resto della descrizione personale, ecc.

Se vi saranno cambj, vi si accompagneranno gli atti di convenzione stipulati con quelli, cui dovranno essi supplire; acciocchè il Consiglio di amministrazione del rispettivo corpo ne possa tener conto, e se ne prenda notamento sulla matricola, come si praticherà sui registri del Consiglio di ricezione.

ART. LXXXII.

Dal momento dell' ammissione al deposito della provincia o valle, e durante la marcia dal Capoluogo di essa al 1.° deposito, o ai corpi, le reclute riceveranno un

carlino al giorno, ed il pane in danaro, valutato a grana tre la razione. I Consigli di amministrazione de' battaglioni di Gendarmeria somministreranno le somme necessarie a tale oggetto, e ne riceveranno il rimborso dai rispettivi corpi con le discipline in vigore.

ART. LXXXIII.

Dal momento poi che saranno ammesse sotto le bandiere, le reclute riceveranno tutti gli assegni come soldati.

ART. LXXXIV.

Un duplicato dello stato generale del contingente di ciascuna provincia o valle, che sarà stato dal 1.° deposito di leva ripartito ed inviato ai rispettivi corpi, sarà da esso spedito al Ministro della guerra e marina, che ne darà partecipazione ai corrispondenti Comandanti generali delle Armi.

ART. LXXXV.

Il Comandante della scorta, che dirige un convoglio di reclute, deve porre ogni studio per condurlo intero, e senza avvenimenti, al 1.° deposito o al cor-

po, cui è destinato. Egli rimane risponsabile di qualunque disordine accadesse in viaggio, qualora, potendolo, non avesse preso le opportune misure e precauzioni per impedirlo.

Invigilerà inoltre a che le reclute siano trattate con dolcezza, e si usino verso di esse de' mezzi atti ad affezionarle al Real servizio, e non mai a far loro concepire una falsa idea della disciplina militare, la quale non permette abuso di autorità. Somministrerà pure esattamente alle medesime il carlino al giorno, e le grana tre pel pane, a norma dell' art. LXXXII.

ART. LXXXVI.

Se avvenissero per istrada diserzioni o malattie di requisiti, dovranno le prime esser comprovate con processi-verbali in regola, de' quali, per proccurarsi l'arresto di tali disertori, si lascerà una copia al Comandante della Gendarmeria o altra forza locali o più vicine; e se ne riferirà al Presidente del Consiglio di reclutazione; e le seconde con biglietti di ospedalità: documenti che dovranno essere annessi al foglio di condotta nel consegnare le reclute al 1.° deposito, o al corpo.

ART. LXXXVII.

È proibito a' Comandanti de' convogli delle reclute, sotto la personale loro responsabilità, di permettere a veruna di esse di assentarsi.

ART. LXXXVIII.

È ugualmente vietato di autorizzare alcun invio, sostituzione, o rimpiazzamento.

CAPITOLO XII.

Visita delle reclute al loro arrivo al corpo.

ART. LXXXIX.

Ne' tre giorni immediati all' arrivo alle bandiere di ogni distaccamento di reclute, il Capo del corpo farà visitare in sua presenza dal Chirurgo del corpo medesimo, ed in di lui assenza, dall'Uffiziale di salute dell' ospedale militare o del civile più vicino al luogo, ove il corpo trovasi di stazione, gli uomini che sono arrivati, e che sembrassero non atti al servizio militare.

A R T. XC.

Quante volte l'Uffiziale di salute, e il Comandante del corpo o distaccamento riconoscessero, che un uomo non sia proprio al servizio militare, e che la infermità o i difetti di conformazione fisica esistevano già precedentemente al di lui invio al Capoluogo della provincia o valle, formeranno un processo-verbale in tutta regola di tale controvisita, col dettaglio delle ragioni, che obbligano al rifiuto della recluta, e con essa lo spediranno in Napoli, per eseguirsene l' ultima controvisita dal Consiglio generale militare di salute, il quale dovrà giudicare, se la recluta medesima sia stata bene ammessa, o ben rifiutata.

Del risultato di quest' altra controvisita si redigerà anche un simile processo-verbale, che sarà trasmesso al Ministro della guerra e marina, il quale darà le convenienti disposizioni per far restituire tale recluta al corpo, ove il rifiuto non siasi trovato ragionevole: o, nel caso contrario, per farla rimandare al Consiglio di leva, che l' aveva ammessa, e si metterà d' accordo col Ministro degli affari interni o degli affari di Sicilia, onde si ordini al Consiglio medesimo di spedirne il rimpiazzo, da somministrarsi da quel Comune, della cui quota quest' uomo rifiutato faceva parte.

CAPITOLO XIII.

Delle reclute, che volontariamente si rendono inabili al servizio militare.

ART. XCI.

Ogni recluta che, prima della partenza, si sarà resa incapace a poter servire nell' Armata, sia per aversi strappati i denti, sia per effetto di altra mutilazione, sia per applicazione di caustici, o che per qualsivoglia altro mezzo s' inutilizzerà per la milizia, sarà denunziata al Tribunale competente, per esserne punita a norma del decreto de' 9 settembre 1823.

CAPITOLO XIV.

Considerazione di coloro, che hanno servito nell' Armata.

ART. XCII.

Considerando, che i nostri fedelissimi Sudditi provegnenti dalla leva o dall' arrolamento volontario, i quali sien concorsi alacremente a far parte de' Difensori del Trono e dello Stato, meritano una preferenza

ne' pubblici impieghi con soldo regio o provinciale; saranno sempre da Noi, ad eguaglianza di titoli, preferiti per tali impieghi quegl' individui, i quali, fra gli altri requisiti, produrranno il documento di aver soddisfatto al servizio militare.

TITOLO III.

ELENCO

delle malattie e de' vizii nella conformazione, ch' escludono dall' ammettersi un individuo al servizio militare, o che danno dritto alla riforma, ovvero al congedo.

CAPITOLO XV.

Delle malattie generali, o di quelle, che possono verificarsi in tutte le parti del corpo.

ART. XCIII.

1. Lo scorbuto generale.
2. L' aneurisma interno ed esterno, e l' abito aneurismatico ben dichiarato (*).
3. Il marasmo (*).
4. La cachessia ben pronunziata (*).

5. Il vizio sifilitico generale, e confermato (*).

6. L' anosarca, e la leuco-flemmazia confermata, o l' infiltrazione sierosa, generalmente avvenuta nel tessuto sotto-cutaneo.

7. L' edema parziale ben riconosciuto inamovibile soprattutto alle gambe, ed ai piedi (*).

8. L' idro-rachitide degli adulti.

9. La spina ventosa.

10. Le esostosi considerevoli inamovibili, sia di vizio di formazione congenito, o acquisito, da rendere incomodo l' uso delle parti ove che siano (*).

11. Il rammollimento delle ossa, o l' osteo, malacia. (*).

12. La carie e la necrosi estese (*).

13. Le scrofole voluminose, ed il vizio scrofoloso generale.

14. Gli scirri, e le affezioni cancerose.

15. I tumori cistici voluminosi, e la diatesi cistica; i lipomi, soprattutto quando impedir possono l' uso delle parti, o che siano a tal sito da render incomodo il vestire arnesi militari, od il trasporto delle armi.

16. Le fistole incurabili (*).

17. Gli esuturi perenni, come vescicante, setone, e cauterio, i quali abbiano per lo meno sei anni di antichità (**).

18. La infiammazione cronica dolorosa di una o di più delle grandi articolazioni, o d' intere regioni, per vizio sia reumatico sia artritico (*).

19. La paralisi (*).

20. Le vertigini caduche e tenebrose ben confermate (*).

21 L' epilessia ben confermata e riconosciuta (**).

22. Le convulsioni e moti convulsivi generali o parziali, tonici o clonici ben riconosciuti (*).

23. L' ipocondriasi antiquata, provveniente da vizio nervoso, e la nostalgia ben avverata (*).

24. Il tremore a grado avanzato (*).

25. La polisarcia generale o parziale a grado avanzato.

26. La mancanza di sviluppo macchinale a tal grado, da fare chiaramente scorgere nello individuo un uomo più fatto per languire negli spedali, che per brillare ne' ranghi dell' Esercito.

27. Le malattie mentali confermate (*).

CAPITOLO XVI.

Delle malattie della cute o generali o parziali.

ART. XCIV.

28. Le croste di tigna sparse abbondevolmente per la superficie del corpo.

29. La lebbra, e l' elefantiasi.

30. La pellagra.

31. L' erpete cronico e vasto (*).

32. Le piaghe ampie sostenute da vizio generale qual siasi.

33. Le cicatrici vaste, aderenti, e stirate, specialmente in vicinanze delle articolazioni da impedire il libero uso delle parti.

CAPITOLO XVII.

Delle malattie o vizii di formazione, che possono aver luogo nelle parti del capo, al tronco, ed alle estremità.

SEZIONE I.

CAPO.

Parte Capellata.

ART. XCV.

34. La tigna bene specificata da distinguerla dagli acori (*).

35. L'alopecia generale, o interspersa, o parziale per la metà del capo, o sia la caduta de' capelli almeno per la metà del capo, senza speranza di riproduzione (*).

36. La mancanza, per qual sia cagione, di una porzione del cranio, non ostante che i tegumenti fossero perfettamente cicatrizzati.

37. Le escrescenze cornee, quantunque rarissime, purchè siano cotanto grandi da render incomodo l'uso del cappello o dello schakos.

Occhi.

ART. XCVI.

38. La mancanza totale delle ciglia, e delle sopracciglia, o sia la modarosi.

39. La trichiasi vera (entropio) o sia il morboso rivolgimento in dentro de' tarsi, e non per semplice cattiva direzione de' peli. L' ectropio.

40. Il rilassamento paralitico delle palpebre inamovibile (blefaroptosi) (*).

41. Il lagottalmo, o sia ritraimento permanente inamovibile di una delle palpebre, però al punto di lasciare scoperta gran parte del bulbo.

42. La mancanza di gran parte di alcuna delle palpebre.

43. I tumoretti cistici, porriginosi, e di altra natura alle palpebre, che impedissero o alterassero in qual sia modo la funzione della vista.

44. I tumori entro dell' orbita di qual sia natura, che facessero protuberar fuori il bulbo, o comprimessero lo stesso da alterare la facoltà visiva.

45. L' encantide maligna (*).

46. La tigna palpebrale confermata, ed a grado inoltrato (*).

47. L' epifora, o scolo involontario delle lagrime, sia conseguente a psorottalmia confermata, o a

vizio della glandola lagrimale, o delle vie lagrimali.

48. La fistola lagrimale, sia per semplice ostruzione de' punti lagrimali consociata a psorottalmia, sia per idropisia del sacco, o con vizio all'osso unguis (*).

49. La ottalmia cronica, tanto della congiuntiva palpebrale, quanto di quella del bulbo, laddove sia con vizio manifesto nel tessuto della stessa membrana (*).

50. Lo pterigio cronico, il cui apice fosse molto avvanzato verso il centro della cornea.

51. Il leucoma, che copre parte della pupilla.

52. La procidenza dell' iride, che abbia alterato la forma e la dimensione del cerchio pupillare.

53. L' ipopio nello stato cronico, quando la raccolta del pus sia nella camera anteriore non tra le lamine della cornea, a meno che non interessi la pupilla (*).

54. La cecità, anche di un sol occhio, o per panno, per cateratta, per amaurosi, per disorganizzazione del bulbo, o per altro vizio che siasi.

55. La miopia al sesto grado, o sia a tal punto che l'individuo possa alla distanza di due pollici dagli occhi leggere o distinguere e numerare oggetti minuti, come puntini. . . . . virgole , , , , , , , , , senza socchiudere le palpebre, sperimentando un sol occhio per volta col soccorso delle lenti corrispondenti al mentovato grado (*).

56. L' ambliopia, o vista diminuita confermata, e ben avverata (*).

57. La diplopia, o vista moltiplicata, ma permanente (*).

58. La nittalopia, o vista di notte e non di giorno; e l' emeralopia, o vista di giorno e non di notte, ma che siano permanenti e ben confermate (*).

59. La miosi, o contrazione permanente della pupilla (*).

60. Lo strabismo a grado inoltrato, che possa rendere difettiva la visione (*).

61. Gli albini, o leuco-etiopi.

Naso.

ART. XCVII.

62. La perdita del naso, di una pinna, o del setto di esso.

63. L' ozena vero (*).

64. La depressione morbosa o congenita delle ossa nasali a tanto, che incomodar possa sensibilmente il respiro.

65. I polipi voluminosi carnosi, o maligni.

66. L' epistassi sostenuta da condizioni morbose generali invincibili (*).

Bocca, e fauci.

ART. XCVIII.

67. Il labbro leporino anche semplice.

68. I grossi tumori varicosi delle labbra.

69. Lo spasmo cinico cronico.

70. I porri cancerosi alle labbra.

71. La perdita di parte della mascella superiore, o inferiore.

72. L' epulide voluminosa.

73. Le produzioni polipose di grande volume.

74. Lo stomacace per vizio scorbutico, o venereo ec. ec. con carie degli alveoli, e vacillamento de' denti nella maggior parte.

75. La carie di otto denti almeno, la mancanza di due incisivi e di un canino ad una delle mascelle a dritta. *Tuttavia quelle reclute, che si trovassero in questo secondo caso, sono ammessibili, potendo essere addetti al servizio della Cavalleria del Treno.*

76. I polipi ed altri vizj all' antro d' Igmoro.

77. La fistola salivare antiquata (*).

78. La ranula.

79. La mancanza di notevole porzione della lingua: le ulcere sordide, ed ostinate, non che i tumori cronici, che possono sorgere su di esse (*).

80. La paralisi confermata della lingua (*).

81. La distruzione del palato sì molle che osseo.

82. Il cronico notevole ingorgamento delle tonsille, a tal grado che incomodi l'inghiottimento ed il respiro.

83 Il prolungamento edematoso cronico, o cancrenoso dell' ugola.

84. La disfagia, o paralisi dell'esofago essenziale, non sintomatica, o ancorchè fosse sintomatica, purchè avvenga che resti permanente (*).

85 La mutulenza, o afonia permanente, e la balbuzie a grado innoltrato (**).

86. Il fiato puzzolente non provegnente però da mal proprietà de' denti, o da altra vincibile sorgente, sibbene derivante da cagioni inamovibili, e che sia a tal grado da incomodare gravemente i compagni (*).

Orecchia.

ART. XCIX.

87. La mancanza totale di un orecchio.

88. Il polipo scirroso al meato uditivo esterno o interno, e tutte le lesioni o vizii incurabili dell'organo dell' udito, che impediscono di sentire a data distanza (*).

89. L'otirrea, o scolo ſetente incoroso dall'orecchio (*)

90. La sordità a notevole grado (**).

Collo.

C.

91. Il broncocele ben pronunziato.

92. Il collo torto permanente (*).

SEZIONE II.

TRONCO.

Petto.

CI.

93. La considerevole depressione dello sterno.

94. La gibbosità anteriore e posteriore da incomodare la respirazione ed il trasporto degli arredi militari.

95. Le notevoli deviazioni laterali della spina e della pelvi: la cifosi.

96. Il catarro cronico (*).

97. L'emottise ricorrente (*).

98. La tise pulmonica anche al primo grado (*).

99. L' asma convulsiva ed umorale (*).

100. La palpitazione convulsiva, o quella altresì dipendente da vizio del cuore e de' grossi vasi arteriosi (*).

101. L' idrotorace (*).

Addomine

CII.

102. Il vomito cronico per vizio organico (*).

103. Il vomito sanguigno, e la melena cronica, o vomito nero (*).

104. La fisconia profonda ed inveterata, e la tabe addominale (*).

105 La timpanite cronica (*).

106. L' ascite.

107. Gli ascessi freddi lombari, e quelli dello psoas (*).

108. L' ernia di ogni specie.

109. La perdita dell' asta.

110. Il carcinoma dell' asta.

111. L' ipospadia, quante volte però l' apertura innormale dell' uretra sia circa la metà dell' asta, da

produrre l' incomodo dello stillicidio dell'urina da escoriariare lo scroto, e procacciare schifosità.

112. I notevoli stringimenti all' uretra (*).

113. L' iscuria, la stranguria e la discuria abituali (*).

114. La incontinenza di urina (*).

115. La piuria (*).

116. Il diabete riconosciuto (*).

117. Le fistole urinarie (*).

118. La nefritide calcolosa, i calcoli vescicali, e la renella (*).

119. Il testicolo uscito in tutto o in parte dall'anello, e non disceso nello scroto (*).

120. Il varicocele ed il cirsocele innoltrati (*).

121. Il sarcocele. (*).

122. L' idrocele, l' idro-sarcocele, e l' ematocele a grado innoltrato (*).

123. Il fungo ematode del testicolo.

124. L' atrofia anche di un sol testicolo, non per causa traumatica, ma per malattia interna accompagnata con cattiva costituzione macchinale.

125. La perdita di ambi i testicoli, non però il soggiornar degli stessi nel cavo addominale, da riconoscersi per osservar lo scroto vòto ma senza cicatrici, con manchevolezza delle condizioni di virilità.

126. La diarrea antiquata abituale (*)

127. Il prolasso del retto ben manifesto.

128. Le scirrosità del retto, non che le fungosità antiquate dello stesso, e voluminose (*).

129. Le fistole all'ano, e le ragadi profonde dello stesso (*).

130. Il polipo al retto.

131. L'incontinenza inveterata delle fecce (*).

132. L'emorroidi assai gonfie e voluminose (*).

133. Il flusso emorroidario cronico, ed abituale (*).

SEZIONE III.

Estremità toraciche, ed addominali.

ART. CIII.

134. La notevole sproporzione degli arti col tronco, o la manifesta diseguaglianza nella reciproca direzione e calibro de'medesimi, non che nella lunghezza degli stessi.

135. L'anchilosi completa ed incompleta delle grandi articolazioni, o l'assoluta immobilità, o la grande difficoltà del loro movimento, non che quel sensibile scroscio con notevole incomodo, che tal volta rende difficile l'uso delle stesse articolazioni.

136. La notevole divergenza o convergenza delle ginocchia e de' piedi, o sia i vari ed i valghi.

137. I piedi torti congeniti.

138. Le ginocchia troppo piegate in avanti o in dietro, sia per vizio primitivo di conformazione, o acquisito per malattia.

139. Le varicosità antiche e copiose nelle cosce ed alle gambe.

140. Il rivolgimento considerabile del femore in dentro, o in fuori.

141. L' atrofia delle membra principali.

142. L' ischiade nervosa bene specificata (*).

143. La podagra, la chiragra, e gonagra (*).

144. Le fratture malamente riunite da portar incomodo per l' uso delle membra.

145. Le lussazioni non ridotte ed irreducibili.

146. L' idrartro, ed il tumore bianco delle articolazioni (*).

147. I corpi estranei nelle articolazioni.

148. La claudicazione confermata (*).

149. La coxalgia (*).

150. Le storpiature o ritrazioni, siano anche dipendenti da vizio muscolare, allorchè però impediscono interamente o notevolmente l' uso di un membro, o di più dita delle mani, o dei piedi (*).

151. Le difformità inamovibili delle mani e pei

piedi, valevoli ad incomodare moltissimo la progressione, il maneggio delle armi, e l'equitazione (*).

152. La perdita di un membro, la mancanza totale, o la piegatura permanente ed inamovibile di qual sia dito delle mani, la mancanza dell' ultima falange di qualsivoglia de'due pollici, la mancanza di una sola falange a qualunque dito della mano destra, la mancanza delle ultime falangi di due o più dita della mano sinistra, il totale impedimento dell'uso del pollice, o dell' indice della mano destra, la mancanza dell'alluce, o di più dita dello stesso piede, o delle ultime loro falangi.

153. La eccedenza in numero delle dita della mano, o de' piedi.

154. L'allungamento innormale di sei linee almeno del secondo dito de'piedi, oltre la estremità dell'alluce.

155. L' ugna incarnata dell' alluce incurabile (*).

ART. CIV.

Il giudizio per le malattie indicate ne' numeri contrassegnati con un asterisco (*) sarà dato dopo aver tenuto la recluta in esperimento nell' ospedal militare; e per quelle, che si trovano contrassegnate con due asterischi (**) si richiede inoltre il certificato di notorietà del suo Comune.

A R T. CV.

I nostri Ministri Segretarj di Stato degli Affari Interni, degli Affari di Sicilia, della Guerra e Marina, di Grazia e Giustizia, e degli Affari Ecclesiastici, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte, che lo riguarda.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni,
Firmato — *Nicola Santangelo.*

Il Consigliere Ministro di Stato, Presidente del Consiglio de' Ministri,
Firmato — *Duca di Gualtieri.*

Per certificato conforme

Il Consigliere Ministro di Stato,
Presidente del Consiglio de' Ministri,
Firmato — *Duca di Gualtieri.*